La disciplina della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiornata al D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 *(codice antimafia)*

Sommario

Premessa	. 2
Documentazione antimafia: comunicazione ed informazione antimafia	
Chi è soggetto al controllo antimafia	
Tempi del procedimento	
_a comunicazione antimafia	
_'informazione antimafia	. Ę
Casi in cui non è richiesta la documentazione antimafia	
Documentazione da richiedere	

Premessa.

"La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall'informazione antimafia" (articolo 84, comma 1, del codice antimafia).

La comunicazione antimafia attesta l'eventuale sussistenza di misure di prevenzione a carico di un'impresa, mentre l'informazione antimafia accerta anche la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno della società o dell'ente.

La documentazione antimafia si sostanzia in provvedimenti amministrativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è in grado di venire a conoscenza, in via preliminare, dell'esistenza o meno di divieti, impedimenti e situazioni di mafiosità che vedono destinatari tutti quei soggetti che si pongono in relazione con essa nel caso di stipula di contratti, rilascio autorizzazioni o licenze. Attraverso tale sistema si mira a estromettere un'impresa dal mercato dei pubblici affari, non solo in relazione a un "semplice" condizionamento da parte di un'organizzazione mafiosa, ma anche quando si ravvisi un potenziale tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013 e ha come elemento fondamentale la costituzione della banca dati nazionale antimafia. L'articolo 99 precisa però che, fino alla messa a regime della predetta banca dati, i soggetti di cui all'articolo 83 acquisiscono d'ufficio tutta la documentazione antimafia tramite le prefetture, ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 2, e dell'articolo 90, commi 1 e 2 del codice antimafia.

Documentazione antimafia: comunicazione e informazione antimafia.

Chi è soggetto al controllo antimafia

Sono sottoposti ai controlli antimafia i soggetti di seguito indicati (articolo 85 del codice antimafia)

30no sottoposti ai controlli antimana	Sog	getti di seguito indicati (articolo 85 dei codice antimatia)
Impresa individuale	1.	titolare dell'impresa
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
		6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	4.	familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui sopra
Associazioni	1.	legali rappresentanti
	2.	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
		previsti)
	3.	soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
		6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	4.	familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui sopra
Società di capitali o cooperative	1.	legale rappresentante
	2.	amministratori (presidente del CdA o amministratore
		delegato, consiglieri)
	3.	direttore tecnico (se previsto)
	4.	membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
		dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco
	5.	socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
		pari o inferiore a 4)
	6.	socio (in caso di società unipersonale)
	7.	soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
		6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;
	8.	familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui sopra

Società complice e in nome	1. tutti i soci
Società semplice e in nome	
collettivo	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
	6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	5. familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui sopra
Società in accomandita semplice	soci accomandatari
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
	6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	5. familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui sopra
Società estere con sede secondaria	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
in Italia	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
	6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	5. familiari conviventi maggiori di età dei soggetti di cui sopra
Società estere prive di sede	1. coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente
secondaria con rappresentanza	del CdA o amministratore delegato, consiglieri),
stabile in Italia	rappresentanza o direzione dell'impresa
	2. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
	6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	3. familiari conviventi maggiori di età dei soggetti di cui sopra
Società personali (oltre a quanto	soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
espressamente previsto per le	sono socie della società personale esaminata
società in nome collettivo e	2. direttore tecnico (se previsto)
accomandita semplice)	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
	6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	5. familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui sopra
Società di capitali anche consortili,	legale rappresentante
per le società cooperative di	componenti dell'organo di amministrazione (presidente del
consorzi cooperativi, per i consorzi	CdA o amministratore delegato, consiglieri)
con attività esterna	3. direttore tecnico (se previsto)
oon attività ostorna	membri del collegio sindacale (se previsti
	5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
	consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
	cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10
	per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
	riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
	percento e ai soci o consorziati per conto dei quali le
	società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
	confronti della pubblica amministrazione
	6. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
	6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
	7. familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui sopra

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico

- 1. legale rappresentante
- 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA o amministratore delegato, consiglieri)
- 3. direttore tecnico (se previsto)
- 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)
- 5. membri del collegio sindacale (se previsti)
- 6. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (se previsti)
- 7. familiari conviventi maggiori di età dei soggetti di cui sopra

Anche i procuratori ed i procuratori speciali sono sottoposti alle verifiche antimafia in quanto, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice antimafia "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".

Tempi del procedimento

I tempi di cui agli articoli 88 e 92 del codice antimafia si riferiscono a quando sarà andata a regime la banca dati antimafia. Questa tempistica non è quindi applicabile a questa fase transitoria nella quale le prefetture ricevono per le vie tradizionali le istanze di rilascio dei provvedimenti provenienti dalle amministrazioni interessate e devono quindi espletare i consueti adempimenti per processarle.

Pertanto i termini per il rilascio sono quelli di cui all'articolo 88 per la comunicazione antimafia (trenta giorni) e dell'articolo 92 per l'informazione (trenta giorni). In quest'ultimo caso, quando le verifiche siano di particolare difficoltà il termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni. L'amministrazione richiedente dovrà essere informata del ritardo. A tale conclusione si giunge in base alla circolare del Ministero dell'interno del 8 febbraio 2013, coordinata con la modifica di cui al D.Lqs. n. 153/2014, alle quali si rimanda per approfondimenti.

La comunicazione antimafia

La comunicazione antimafia è un'attestazione della presenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto, come disposto all'articolo 67 del codice antimafia.

Termini di validità

Ai sensi dell'articolo 86 del codice antimafia, la validità della comunicazione è di sei mesi dalla data di acquisizione.

Nel caso di modificazioni soggettive nell'assetto societario, il prefetto deve essere informato entro trenta giorni, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro. Fino all'attivazione della banca dati antimafia, nei termini di validità dei sei mesi, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti diversi da quello per il quale è acquisita.

Autocertificazione

Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, le amministrazioni possono procedere previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del codice antimafia, nella quale

l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67. In tal caso i contributi e i finanziamenti sono erogati sotto condizione risolutiva (ai sensi dell'articolo 88, comma 4 bis, del codice antimafia).

Fuori dal caso di cui all'articolo 88, comma 4 bis, l'articolo 89 del codice antimafia prevede l'ipotesi dell'autocertificazione in luogo della comunicazione per i contratti e i subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti o per provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti. Il comma 2 dell'articolo 89 precisa che "La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente".

L'informazione antimafia.

L'informazione antimafia consiste sia nell'attestazione della presenza o meno di una causa di decadenza, sospensione o divieto, così come disposto all'articolo 67, ma anche in una attestazione della sussistenza o meno di forme potenziali di infiltrazione mafiosa, idonee a condizionare scelte e indirizzi di un'impresa.

L'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 91 del codice antimafia, deve obbligatoriamente essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Termini per il rilascio e sua durata.

Decorso il primo termine di trenta giorni o nei casi di urgenza, l'amministrazione richiedente procede alla stipula del contratto o al rilascio del provvedimento (nuovo comma 3 dell'articolo 92 del codice antimafia). I contributi e i finanziamenti sono erogati sotto condizione risolutiva.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, termine che decorre non dalla data di rilascio del benestare da parte del prefetto, bensì dall'acquisizione da parte dell'amministrazione in base alla verifica dei requisiti inseriti nella banca dati. La validità annuale dell'informazione permane se non vi sono state variazioni nell'assetto societario o nella gestione dei legali rappresentati. Qualora vi sia una delle suddette variazioni, entro trenta giorni dall'evento che ha modificato l'assetto societario, si ha l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta la variazione relativa ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

Fino all'attivazione della banca dati antimafia, nei termini di validità dei sei mesi, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita.

Casi in cui non è richiesta la documentazione antimafia.

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (articolo 83, comma 3, del codice antimafia):

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 83 del codice antimafia;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del codice antimafia;
- e) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, salvi i casi previsti nell'articolo 91, comma 7, del codice antimafia.

Documentazione da richiedere

La ASL deve acquisire in prima applicazione la seguente documentazione:

- A. in allegato a nuove SCIA o nuove istanze di accreditamento: autocertificazione della comunicazione antimafia (si veda il modello allegato n. 1);
- B. per i soggetti gestori in regime di SCIA o di accreditamento esistenti o titolari di un contratto inferiore a 150.000 euro: autocertificazione della comunicazione antimafia (si veda il modello allegato n. 1);
- C. per gli enti gestori con un contratto superiore a 150.000 euro:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA o alla prefettura, redatta dal rappresentante legale della società o dell'ente e contenente tutti i componenti della compagine societaria o dell'ente (si vedano i modelli allegati n. 2 o n. 3);
 - dichiarazione sostitutiva dei familiari maggiorenni conviventi (si veda il modello allegato n. 4).

Considerata la complessità della normativa, si suggerisce di concordare con la prefettura di riferimento la procedura da seguire per gli adempimenti successivi all'acquisizione della documentazione di cui sopra.

Per l'informativa antimafia, considerati i tempi di legge del procedimento di verifica delle prefetture, si suggerisce inoltre alle ASL di chiedere ai soggetti gestori la documentazione di cui alla lettera C con congruo anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto.

Si ricorda infine che per i soggetti gestori a contratto, preliminarmente alla sottoscrizione dello stesso, deve essere richiesta anche l'autocertificazione inerente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", redatta dal legale rappresentante e dagli eventuali procuratori speciali.